

rare che in Inghilterra, ove l'istituto della conciliazione è antichissimo, si nominano i conciliatori; le parti sono intese, e la decisione viene comunicata alle parti; se queste non l'accettano, la decisione ha un'autorità morale, non un'autorità coercitiva. Noi, invece, a questa conciliazione avvenuta innanzi al Collegio arbitrale diamo un'efficacia di non lieve importanza accordandole il valore di scrittura privata e riconosciuta. L'articolo 1320 determina così gli effetti della scrittura privata riconosciuta: « La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell'atto pubblico fra quelli che l'hanno sottoscritta, e fra i loro eredi ed aventi causa. »

Per cui accordando al verbale di seguita conciliazione codesti effetti, è evidente che per l'efficacia probatoria e per gli atti conservativi, compresa l'ipoteca, codesto verbale ha tutta l'efficacia dell'atto pubblico. Il solo effetto che manca a questi verbali è l'esecuzione parata. Ma davvero vogliamo andare tanto oltre? E permettere che con un verbale di conciliazione innanzi al Collegio dei *probi-viri* si possa procedere alla pignorazione ed all'espropriazione?

Non credo si possa andare tanto avanti. È vero che noi dobbiamo sopperire ad una necessità sociale; ma io intendo che a questo bisogno si sodisfaccia senza creare, lo ripeto ancora una volta, disuguaglianze e privilegi che renderanno davvero sospetta e odiosa questa legge.

Che differenza c'è, nei riguardi della conciliazione, tra il conciliatore ordinario ed il Collegio dei *probi-viri*? L'onorevole Parpaglia dice: il Collegio dei *probi-viri* presenta la garanzia della collegialità. Ma in fatto di conciliazione, non è il Collegio che decide, sono le parti che transigono e il verbale non fa che registrare le loro mutue concessioni. Dunque, in questa parte, il Collegio dei *probi-viri* funziona nè più nè meno come il conciliatore di dritto comune, per cui quanto alla conciliazione, che il giudice sia singolo o sia collegiale è indifferente, perchè la conciliazione non ista nel pronunziato del giudice, ma nell'accordo della volontà delle parti.

Se, dunque, per questa parte, il parallelismo fra' due istituti è perfetto, gli effetti del verbale di conciliazione non possono esser diversi.

Ora l'articolo 7 del Codice di procedura

civile dice che il verbale di conciliazione, non ha la forza di scrittura privata riconosciuta, e questo ripete l'articolo 40 del progetto che discutiamo.

Per qual motivo volete dare al verbale di conciliazione seguita avanti al Collegio dei *probi-viri*, una efficacia esecutiva maggiore? Non v'è ragione.

Che al verbale di conciliazione si accordi efficacia e autorità morale latissima, come le conciliazioni inglesi, ne convengo; che possa questo titolo assicurare la prova di quanto si è convenuto, sta bene; ma andare più oltre, e dargli l'esecuzione parata, sarebbe a parer mio pericoloso.

Sicchè, pur riconoscendo la gravità delle osservazioni dell'onorevole preopinante, conchiudo pregandolo a non insistere.

Egli stesso ebbe a dire che se non concederemo ora ciò che domando, più tardi saremo sforzati a concederlo.

E sia pure! ma procediamo per gradi; lasciamo che l'esperienza dica l'ultima parola. Diamo per ora al verbale di conciliazione l'efficacia che l'articolo 7° gli concede; e quando l'esperienza ci avrà mostrato come funzionano i Collegi dei *probi-viri*, se sarà necessario di aggiungere anche la forza esecutiva ai verbali di conciliazione, glie la daremo.

L'onorevole Parpaglia sa che anche negli arbitrati emessi da giureconsulti l'esecutorietà del lodo viene data dal pretore.

Aggiungasi che i verbali di conciliazione sono redatti dal segretario del Collegio, che non è un notaio, nè un pubblico ufficiale, ai cui atti si possa accordare piena fede. S'egli intende o interpreta male la volontà delle parti, o se mal la traduce nel verbale, volete voi accordargli la stessa fede che si accorda al contratto steso innanzi al notaio, e dargli l'esecuzione parata? Mi pare troppo.

Per queste ragioni spero che l'onorevole Parpaglia, riconoscendo che già un'efficacia si accorda a' verbali di conciliazione, si contenti per il momento di quello che il disegno di legge stabilisce e non domandi di più.

Presidente. L'onorevole Parpaglia ha facoltà di parlare.

Parpaglia. Ho ascoltato con molta attenzione il discorso fatto dall'onorevole Vollaro-De Lieto, ed anche quello bellissimo dell'egregio ministro. Ma confesso schiettamente che nè l'uno, nè l'altro, per quanto eloquenti,